

## **DOVERI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO (Zootecnia)**

### **In caso di Sinistro relativo a Malattie Infettive assicurate, l'Assicurato ha l'obbligo di:**

- a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) l'evento, da confermare con l'invio a mezzo fax oppure e-mail, entro i primi due giorni lavorativi successivi:
  - di denuncia di sinistro, sottoscritta in calce dall'Assicurato stesso;
  - di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
  - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Registro di Carico e Scarico degli Animali (oppure estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti) o dal Fascicolo Aziendale, aggiornate alla data del Sinistro;
- b) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi;
- c) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- d) consegnare alla Società tutta la documentazione (anche in copia) inerente il Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- e) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- f) consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e delle carcasse animali.

### **In caso di Sinistro relativo allo smaltimento dei Capi morti, l'Assicurato ha l'obbligo di:**

- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), la necessità di inviare le carcasse ad un impianto di trasformazione, specificando la/e matricola/e nel caso di materiale di categoria 1 oppure la quantità espressa in kg di materiale di categoria 2, autorizzando la Società a richiedere il servizio all'Impianto di Trasformazione scelto dall'Assicurato tra quelli autorizzati ai sensi del Reg. CE 1063/2009 e accreditati presso la Società ai sensi della presente Polizza.

### **La denuncia deve essere confermata al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) entro i primi due giorni lavorativi successivi, con l'invio di una denuncia di sinistro a mezzo fax oppure e-mail, sottoscritta in calce dall'Assicurato stesso.**

- Qualora il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato sia superiore a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.
- Qualora il quantitativo di carcasse da smaltire (materiale di categoria 2) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, sia superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.
- Ove sussista un giustificato motivo, l'Assicurato potrà richiedere, prima della distruzione delle carcasse, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario della Società.
- L'inadempimento di uno o più obblighi previsti dai precedenti punti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.
- Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.
- Il Contraente ha l'obbligo di consegnare agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione, secondo quanto previsto dall'Art. 30 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.